

## D.- CONTRATTI DEL PERSONALE MILITARE

### § I.

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312.- **Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato.**

#### TITOLO VI.- Personale militare

##### Capo I - Disposizioni di carattere generale

**Articolo 136.- Area di applicazione.-** Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo si applicano transitoriamente sino a quando non sarà diversamente provveduto in materia.

Negli articoli successivi sono indicati:

- a) con la dizione unica di «militari», la generalità dei destinatari;
- b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.

**Articolo 137.- Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello.-** A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:

- a) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;
- b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;
- c) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;
- d) settimo livello lire 4.500.000: tenente e capitano;
- e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello.

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.

La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonché su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale conseguita.

Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale.

Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.

Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717.

L'art. 156, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

**Articolo 142.- Stipendi dei generali e dei colonnelli.-** Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.

##### Capo III - Norme particolari per le forze armate

**Articolo 153.- Effetti dei nuovi stipendi.-** Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresì sulla retribuzione prevista dall'articolo 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 236.

In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale.

#### **Giurisprudenza all'art. 153, legge 312**

1. Ha diritto alla liquidazione della pensione dal 1° luglio 1978, il personale militare in servizio alla data del 1° gennaio 1978 nonché inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed ai fini economici dal 1° luglio 1978.- C.CONTI, IV, 7.5.1991, n. 76567 in R.c.c., 1992, 1, 128.

2. Non è destinatario dei benefici di cui agli art. 3 della legge 14.11.1987, n. 468, art. 26 della legge 6.8.1981, n. 432 e art. 133, 142 e 153 della legge 11.7.1980, n. 312 di riliquidazione della pensione in base al nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato, l'ufficiale cessato dal servizio in data anteriore al 1° gennaio 1979.- C.CONTI, IV, 7.5.1991, n. 76568 in R.c.c., 1992, 1, 129.

3. In materia pensionistica ordinaria - in assenza di una norma o di un principio di carattere generale che consenta la perequazione automatica dei trattamenti di pensione agli stipendi conferiti al personale in servizio - deve essere escluso il diritto del militare dei carabinieri cessato dal servizio nel 1976 alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti stipendiali attribuiti ai pari grado in attività di servizio dalle leggi n. 221 del 1979, n. 312 del 1980, n. 225 del 1981, n. 271 del 1981 e n. 343 del 1983.- C.CONTI Sicilia, 11.10.1994, n. 134/M in R.c.c., 1994, 6, 147.

**Articolo 160.- Trattamento di fine servizio.-** Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi da effettuarsi in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini della indennità di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.

Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi. Su dette pensioni non è dovuta la perequazione automatica di cui all'art. 18 della legge 21.12.1978, n. 843.<sup>44</sup>

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6.2.1979, n. 42, in servizio alla data del 1.7.1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30.9.1978, nonché del personale di cui alla legge 3.4.1979, n. 101, in servizio alla data del 1.1.1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30.4.1978.

---

*La ristrutturazione funzionale prevista dalla legge 312, può essere considerata, per comodità di classificazione, il primo "contratto" che ha interessato il personale statale.*

**Articolo 161.- Base pensionabile.-** Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1029, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.

---

<sup>44</sup> *Concerne il personale cessato dal servizio tra le date di decorrenza giuridica ed economica riportate nella tab. A/2, il quale pur avendo diritto alla riliquidazione sulla base dei nuovi stipendi è stato escluso dalla perequazione automatica prevista nella misura del 2,90% per il 1979 e dal computo delle quote mensili maturate di cui all'art. 161 della stessa legge 312 (circ. 49 del 12.2.1981, PI e circ. 96 del 2.12.1980, RGS).*

Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

## § II.

**DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 283.- Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione. (Convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.1981, n. 432)<sup>45</sup>**

**Articolo 26.-** Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1.1.1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle Università, compresi gli incaricati esterni, nonché per il personale militare inferiore a colonnello, dal 1.4.1979 per il personale della scuola e dal 1.7.1979 per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1.2.1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1.2.1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse modalità al personale contemplato negli articoli 10 e 21 del presente decreto nonché al personale docente dell'università cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per le categorie cui esso appartiene.

---

*La Corte cost. con sent. 477 del 30.12.1993, confermata dalla ord. 122 del 31.3.1994, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 26 in commento, nella parte in cui non dispone la riliquidazione della pensione per i dipendenti pubblici cessati dal servizio anteriormente il 1° gennaio 1979, data di decorrenza del triennio contrattuale 1979-1981, considerato che la data di decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali ex legge 312 è il 1° giugno 1977, in quanto l'efficacia retroattiva discende da una valutazione discrezionale del legislatore.*

**Giurisprudenza all'art. 28, D.L. 283 – SOMMARIO:**

- a) Decorrenze dei miglioramenti;**
- b) Personale militare;**
- c) Sentenze della Corte costituzionale;**

**a) Decorrenze dei miglioramenti:** 1. I miglioramenti economici recati dagli accordi contrattuali per il triennio 1979-81, disposti con il D.L. 6.6.1981, n. 283, competono esclusivamente al personale in servizio alla data del 1.1.1979; ne consegue che gli stessi miglioramenti, accordati ai fini pensionistici a far tempo dal 1.2.1981, non possono che riguardare i dipendenti che sono cessati dal servizio dopo il 1.1.1979.- C.CONTI, sez. contr., 27.5.1982, n. 1254 in C.S., 1982, II, 1084.

3. Al personale dei ministeri collocato a riposo con effetto dal 1.1.1979, non si applica il disposto dell'art. 26 del D.L. 283, in quanto la cessazione dal ruolo con effetto dalla predetta data 1.1.1979 indica che il mutamento di stato giuridico è avvenuto il 31.12.1978, prima del termine iniziale del triennio di riferimento.- C.CONTI Sardegna, 16.12.1988, n. 1011 in R.c.c., 1989, I, 159.

4. I benefici economici previsti sia dall'art. 140, primo comma, della legge 312 del 1980, sia dall'art. 26 del D.L. 6.6.1981, n. 283, non possono manifestare i loro effetti in sede di riliquidazione del trattamento pensionistico di coloro che sono cessati dal servizio prima, rispettivamente, del 1° gennaio 1978 e del 1° gennaio 1979.- C.CONTI, IV, 16.1.1995, n. 84808 in R.c.c., 1995, 3, 125.

5. Agli effetti pensionistici, i miglioramenti economici previsti dal D.P.R. n. 271/1981 spettano soltanto nei confronti di coloro che sono stati collocati a riposo durante il periodo di vigenza degli effetti economici. - C.CONTI Sicilia, 9.8.1996, n. 246 in R.c.c., 1996, 5, 208.

**b) Personale militare:** 1. L'art. 26 del D.L. 283 cit., si applica anche agli ufficiali cessati dal servizio in base all'art. 17, quinto comma, della L. 10.12.1973, n. 804, purché la data del raggiungimento del limite di età, per costoro, ricada (fittiziamente) nel triennio contrattuale.- C.CONTI, IV, 20.3.1989, n. 73270 in R.c.c., 1989, 5, 123.

2. L'art. 26 cit. condiziona la concessione del beneficio della riliquidazione della pensione (dal 1° 2.1981) alla cessazione dal servizio nel corso di vigenza del suddetto triennio; di conseguenza per gli ufficiali sfollati in anticipo ai sensi dell'art. 17, comma quinto, della L. 10.12.1973, n. 804, il momento cui occorre fare riferimento, per stabilire se erano o meno "cessati dal servizio nel corso della vigenza

---

<sup>45</sup> Il decreto è stato convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.1981, n. 432. Disposizioni sostanzialmente analoghe sono rinvenibili nell'art. 8 del D.L. 28.5.1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24.7.1981, n. 391, per il personale della scuola compresa l'università, nell'art. 22 della legge 22.12.1981, n. 797, per il personale postelegrafonico e nell'art. 8 della legge 4.3.1982, n. 65, per il personale dell'ANAS.

del triennio contrattuale 1979/81", è la data del raggiungimento del limite di età.- C.CONTI, IV, 31.10.1989, n. 73740 in R.c.c., 1991, 2, 145.

3. E' manifestamente infondata la questione di legittimità cost. dell'art. 26 cit., nella parte in cui non estende al militare - in quiescenza i miglioramenti economici concessi al pari grado in servizio, in quanto rientra nel criterio discrezionale del legislatore:

a) differenziare i trattamenti di quiescenza in relazione alle diverse date di collocamento a riposo dei dipendenti, ancorché appartenenti alla stessa carriera;

b) disciplinare in modo diverso il trattamento economico del personale in attività di servizio e quello in stato di quiescenza, trattandosi di situazioni giuridiche tra loro differenti;

c) commisurare alla qualità e durata del servizio prestato dal dipendente, poi collocato a riposo, il trattamento di quiescenza conferito, attesa la sua natura retributiva differita.- C.CONTI, IV, 20.12.1989, n. 73337 in R.c.c., 1990, 3, 147.

4. In base al combinato disposto degli artt. 26 e 28 della legge 432 cit. è da escludere che il beneficio dell'inquadramento nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, sia applicabile al personale militare di grado inferiore a colonnello cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1979.- C.CONTI, IV, 7.5.1991, n. 76567 in R.c.c., 1992, 1, 128.

**c) Sentenze della Corte cost.:** 1. E' infondata la questione di legittimità cost. dell'art. 26 cit., nella parte in cui dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico per i dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1.1.1979, data di decorrenza del triennio contrattuale 1979-81, e non anche per quelli posti in quiescenza anteriormente, considerato che la data di decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali *ex lege* n. 312 del 1980, è del 1° giugno 1977.- C.COST., 30.12.1993, n. 477 in Foro it., 1994, I, 1339.

### § III.

**LEGGE 20 marzo 1984, n. 34.- Copertura finanziaria del D.P.R.di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione.**

**Articolo 4.- Militari delle Forze armate.** - A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari delle Forze armate, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, sono stabiliti come segue:

a) quarto livello	L. 4.400.000
b) quinto livello	» 4.800.000
c) sesto livello	» 5.500.000
d) sesto livello-bis	» 5.950.000
e) settimo livello	» 6.400.000
f) ottavo livello	» 7.700.000

ai tenenti colonnelli è attribuito il livello di stipendio ottavo-bis pari a lire 8.470.000.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento e in successivi scatti biennali del 2,50 per cento sull'ultima classe.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

Al personale di cui al primo comma promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente ai livelli retributivi settimo e ottavo, e attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° gennaio 1983, in applicazione del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

dal 1° gennaio 1983:	35 per cento;
dal 1° gennaio 1984:	75 per cento;
dal 1° gennaio 1985:	100 per cento.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale del relativo livello di nomina, nell'importo previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel settimo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal primo comma del medesimo articolo e quello di cui alla precedente normativa.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza previsto dalla presente legge, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato, secondo il criterio di cui all'articolo 2 del D.P.R. 9.6.1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale che, in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e del primo comma del presente articolo, è inquadrato in un livello diverso da quello di cui all'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 432 del 1981, lo stipendio è attribuito con le seguenti modalità:

a) inquadramento nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982, con l'applicazione delle disposizioni previste dai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo;

b) transito nel nuovo livello con le modalità di cui all'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

#### **Giurisprudenza all'art. 4, L. 34**

1. L'art. 4, undicesimo comma, della legge 20 marzo 1984 n. 34, recante miglioramenti in favore del personale delle Forze armate, che prevede l'attribuzione di ulteriori scatti nel grado, è applicabile anche ai gradi di brigadiere, maresciallo e maresciallo capo.- C.CONTI, sez. contr., 30.1.1986, n. 1633 in p.d. 11934.

2. E' legittimo l'operato dell'Amministrazione che, al fine di determinare il trattamento economico spettante all'ex sottufficiale passato all'impiego civile, procede allo scaglionamento dei benefici economici, previsti rispettivamente - per il personale militare e per il personale civile - dagli accordi contrattuali resi esecutivi con legge 20 marzo 1984 n. 34 e D.P.R. 25 giugno 1983 n. 344 in tre distinti periodi di tempo (1 gennaio degli anni 1983, 1984 e 1985) e determina le percentuali ponendo a base del calcolo l'intero importo dei miglioramenti medesimi. *(Nella specie, siccome l'interessato aveva acquisito il primo rateo di maggiorazione nel grado di sottufficiale, l'Amministrazione, dovendo attribuirgli i successivi due ratei nelle misure stabilite per il personale civile - 85 per cento all'1 gennaio 1984 e 100 per cento all'1 gennaio 1985 -, ha dato applicazione all'art. 6 del D.P.R. n. 344 cit., che determina il beneficio economico nella "differenza tra lo stipendio dovuto dall'1 gennaio 1983 e quello in godimento al 31 dicembre 1982". Ciò ha comportato necessariamente un raffronto con la posizione economica teorica che l'interessato medesimo avrebbe conseguito se - ancorché all'epoca non era ancora avvenuto il transito all'impiego civile - gli fossero stati concessi i miglioramenti economici previsti dal D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310.)*- C.CONTI, sez. contr., 2.7.1987, n. 1801 in p.d. 12092.

3. In sede di determinazione del trattamento di quiescenza spettante al personale militare, ai fini della determinazione del "minimo garantito" di cui all'art. 4, comma decimo, della legge 20 marzo 1984 n. 34, nel concetto di stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza debbono essere conglobati tutti gli aumenti che, attribuiti automaticamente in virtù di legge, ne rappresentano una parte integrante, tra i quali, ad esempio, gli scatti convenzionali nel settimo e ottavo livello previsti negli artt. 3, comma terzo, del D.P.R. 27 marzo 1984 n. 69 e 4, comma sesto, della legge n. 34 del 1984 citata.- C.CONTI, sez. contr., 24.6.1991, n. 70 in p.d. 44952.

4. La legge 20 marzo 1984 n. 34, disponendo, fra l'altro, la attribuzione di miglioramenti economici con determinate decorrenze al personale militare escluso dalla contrattazione, ha inequivocabilmente inteso riferirsi non già al pagamento cosiddetto rateale (come modalità di esecuzione di un'unica obbligazione precedentemente sorta), bensì alla costituzione del diritto agli aumenti (come momento genetico della sua nascita) alle date in essa indicate, senza che i miglioramenti in tal modo attribuiti potessero - in mancanza di una diversa disposizione normativa, sia pure di carattere transitorio - avere riflessi ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale collocato a riposo prima di tali decorrenze.- C.STATO, IV, 21.4.1992, n. 416 in p.d. 921401.

**Articolo 5.- Effetti dei nuovi stipendi.** - I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente articolo 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del t.u. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi compresi la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

**Giurisprudenza** - 1. Sulla base del generale criterio di determinazione della base pensionabile in rapporto all'ultimo stipendio effettivamente percepito previsto dagli artt. 43 e 53 del TU, e tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 5 della legge n. 34/1984 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 69/1984, deriva l'inapplicabilità degli scaglionamenti stipendiali previsti dagli articoli citati aventi decorrenza dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985 nei confronti di soggetti della GG.FF., quali il ricorrente, che siano cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1984.- C.CONTI Liguria, 3.10.1996, n. 434 in R.c.c., 1996, 6, 203.

#### **§ IV.**

**DECRETO-LEGGE 16 settembre 1987, n. 379.- Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.** *(Convertito, con modificazioni, nella legge 14.11.1987, n. 468).*

**Articolo 1.- 1.** Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987	Dal 1° gennaio 1988
V.....	420.000	910.000	1.400.000
VI.....	510.000	1.105.000	1.700.000
VI-bis....	555.000	1.202.000	1.850.000
VII.....	600.000	1.300.000	2.000.000
VIII.....	810.000	1.755.000	2.700.000
VIII-bis...	891.000	1.930.500	2.970.000

**2.** A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quinto.....	L. 6.200.000
livello sesto.....	» 7.200.000
livello sesto-bis.....	» 7.800.000
livello settimo.....	» 8.400.000
livello ottavo.....	» 10.400.000
livello ottavo-bis.....	» 11.440.000

**2-bis.** Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, è attribuito il sesto livello-bis all'atto dell'assegnazione della qualifica.

**3.** Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34. Per i sottufficiali delle Forze armate che alla data del 1° gennaio 1983 si trovavano nel 1° livello retributivo della carriera di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello viene effettuato sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato antecedentemente alla predetta data.

**4.** In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

**5.** Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

**6.** Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al comma 1, che comportino passaggi al livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.

**7.** In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. *“A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia”.*<sup>46</sup>

**8.** A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annuali lordi a fianco di ciascun grado indicati:

--	--	--

<sup>46</sup> Il secondo periodo del comma 7, è stato soppresso dall'art. 2 del D.L. 11.7.1992, n. 333.

	Con 15 anni – lire	Con 25 anni - lire
a) capitano . . . . .	1.500.000	3.600.000
b) maggiore . . . . .	2.000.000	3.600.000
c) tenente colonnello . . . . .	2.400.000	3.600.000
d) colonnello . . . . .	-	3.600.000

Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

9. A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.

11. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

14. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 13. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

**15-bis. "Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46, L. 10 maggio 1983, n. 212".<sup>47</sup>**

**15-ter. "I marescialli maggiori «carica speciale» sono nominati mediante concorso da bandire con decreto del Ministro della difesa nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410. I vincitori del concorso sono impiegati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze di servizio. Sono abrogati l'articolo 7 della**

<sup>47</sup> Il comma 15-bis è stato così sostituito dall'art. 11 della legge 8.8.1990, n. 231.

legge 2 giugno 1936, n. 1225, come sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717, e l'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210".<sup>48</sup>

**15-quater.** Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla data del 1° gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di servizio senza soluzione di continuità, si applicano i benefici previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

**Giurisprudenza** – 1. L'assegno di funzione introdotto per le Forze militari e di polizia dalla legge n. 468/1987 è pensionabile ma non suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 16 della L. n. 177/1976 in quanto tale norma elenca in maniera espressa e tassativa gli emolumenti che devono essere assoggettati all'aumento del 18% ai fini della determinazione della base pensionabile non ricomprendendovi l'assegno di funzione successivamente istituito.- C.CONTI Basilicata, 16.7.2002, n. 325 in R.c.c. 4, 2002, 265.

2. L'assegno funzionale, previsto a favore dei sottufficiali delle Forze armate dall'art. 1, comma 9, del D.L. 16.9.1987, n. 379, convertito in L. 14.11.1987, n. 468, non è suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 53 del TU, come sostituito dall'art. 16 della legge 29.4.1976, n. 177.- C.CONTI Campania, 29.10.2002, n. 1534 in R.c.c. 5, 2002, 189.

*In senso conforme:* 3. C.CONTI Campania, 9.11.2002, n. 1625 in R.c.c. 6, 2002, 310; 4. C.CONTI Lombardia, 24.2.2003, n. 251 in R.c.c. 1, 2003, 280.

5. L'assegno funzionale, previsto a favore dei sottufficiali delle Forze armate dall'art. 1, comma 9, D.L. 16.9.1987, n. 379, convertito in L. 14.11.1987, n. 468, non può essere ricompreso nella base di calcolo dei sei scatti di anzianità previsti dal successivo comma 15-bis, come modificato dall'art. 11 della legge 8.8.1990 n. 231.- C.CONTI Campania, 9.11.2002, n. 1625 in R.c.c. 6, 2002, 310.

6. L'emolumento di cui agli artt. 1 comma 9, del D.L. n. 379/1987, convertito in legge n. 468/1987, art. 4. della L. n. 231/1990 e 6 del D.P.R. 394/1995, espressamente qualificato come "assegno" si aggiunge alla RIA ma non confluisce in essa in quanto la norma ne specifica le destinte identità e sancisce la natura accessoria dell'assegno funzionale: epappanto il predetto assegno, anche se pensionabile, non può essere ricompreso nella base di calcolo ai fini dell'incremento del 18% previsto dall'art. 16 della L. n. 177/1976, in quanto non espressamente ricompreso nel tassativo elenco riportato dalla citata disposizione.- C.CONTI Trentino-Alto Adige, 19.3.2003, n. 39 in R.c.c., 2, 2003, 268.

**Articolo 2.-1.** A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, è istituita l'indennità militare forfettaria annua lorda non pensionabile da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito:

sergenti: 10 per cento;

rimanenti sottufficiali: 22 per cento;

ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso: 20 per cento;

colonnelli e generali: 10 per cento.

**2.** Per l'anno 1987 la predetta indennità è attribuita nella misura del 50 per cento di quella spettante per l'anno 1988. Solo la misura del 22 per cento prevista per i rimanenti sottufficiali decorre, con le stesse modalità, dal 1° ottobre 1987.

**2-bis.** Con decorrenza 1° dicembre 1987, al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennità pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennità è cumulabile con le altre indennità previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.

## § V.

LEGGE 8 agosto 1990, n. 231.- **Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.**

**Articolo 1.- Nuovi stipendi.** - **1.** I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 1 del D.L. 16.9.1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.11.1987, n. 468, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'articolo 1, comma 11, dello stesso decreto, per il personale militare dello Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono:

a) livello quinto	10.081.000;
b) livello sesto	11.331.000;
c) livello sesto-bis	12.331.000;
d) livello settimo	13.331.000;
e) livello ottavo	15.531.000;

<sup>48</sup> Il comma 15-ter è stato abrogato dall'art. 31, comma 8, del D.Lvo 28.2.2001, n. 83.

f) livello ottavo-bis	17.084.000.
-----------------------	-------------

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto	354.600;
b) livello sesto	385.600;
c) livello sesto-bis	436.100;
d) livello settimo	486.600;
e) livello ottavo	512.000;
f) livello ottavo-bis	563.200.

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto	1.668.600;
b) livello sesto	1.815.200;
c) livello sesto-bis	2.052.850;
d) livello settimo	2.290.500;
e) livello ottavo	2.410.000;
f) livello ottavo-bis	2.715.500.

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello quinto	2.800.000;
b) livello sesto	3.050.000;
c) livello sesto-bis	3.450.000;
d) livello settimo	3.850.000;
e) livello ottavo	4.050.000;
f) livello ottavo-bis	4.563.000.

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

**Articolo 2.- Retribuzione individuale di anzianità.** - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'articolo 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

a) livello quinto	L. 288.000;
b) livello sesto	» 330.000;
c) livello sesto-bis	» 357.000;
d) livello settimo	» 384.000;
e) livello ottavo	» 462.000;
f) livello ottavo-bis	» 508.200.

2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

**Articolo 3.- Effetto dei nuovi stipendi.** - 1. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dell'indennità integrativa speciale.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dalla medesima legge, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione, nel triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge si applica l'articolo 172 della legge 11.7.1980, n. 312.

**Articolo 4.- Assegno funzionale.** - 1. Le misure dello assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del D.L. 16.9.1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.11.1987, n. 468, sono rideterminate dal 1° gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:

a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;

b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio.

2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, né con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

**Articolo 5.- Omogeneizzazione stipendiale. - 1.** Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 739, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	Con 15 anni di servizio	Con 25 anni di servizio
a) capitano	2.100.000	4.500.000
b) maggiore	2.800.000	4.500.000
c) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000
d) colonnello	-	4.500.000

2. Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 16.9.1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.11.1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1°, gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	Con 19 anni di servizio	Con 29 anni di servizio
a) tenente	2.100.000	2.700.000
b) capitano	2.100.000	2.700.000
c) maggiore	2.800.000	4.500.000
d) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000

a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;<sup>49</sup>

b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.<sup>50</sup>

**3-bis.** Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3.<sup>51</sup>

**3-ter.** "Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni".<sup>52</sup>

4. Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se più favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore.

<sup>49</sup> La lettera a) così modificata dall'art. 65 del D.Lvo 30.12.1997, n. 490, dall'art. 5, della legge 29.3.2001, n. 86, dall'art. 2 del D.L. 3.5.2001, n. 157 e dall'art. 1 della legge 30.12.2002, n. 295, con la decorrenza ivi indicata.

<sup>50</sup> La lettera b) è stata così modificata dall'art. 65 del D.Lvo 30.12.1997, n. 490, dall'art. 5 della legge 29.3.2001, n. 86, dall'art. 2 del D.L. 3.5.2001, n. 157 e dall'art. 1 della legge 30.12.2002, n. 295, con la decorrenza dal 1.4.2001. Le norme di cui all'ultimo periodo della stessa lett. b) non si applicano al personale delle Forze armate in virtù di quanto disposto dall'art. 70, dello stesso decreto. Vedi, inoltre, quanto ulteriormente disposto dal suddetto art. 65, come integrato dall'art. 27, D.Lvo 28.6.2000, n. 216 e quanto stabilito dall'art. 5 della suddetta legge n. 86/2001.

<sup>51</sup> Il comma 5-bis è stato aggiunto dall'art. 2 del D.L. 3.5.2001, n. 157 e poi così modificato dall'art. 1 della legge 30.12.2002, n. 295, con decorrenza dal 1.4.2001.

<sup>52</sup> Il comma 3-ter è stato aggiunto dall'art. 2 del D.L. 3.5.2001, n. 157 e poi abrogato dall'art. 1 della legge 30.12.2002, n. 295.

5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria è determinato, se più favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, né, con gli importi di cui all'articolo 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

---

*L'articolo 1 della legge 30.12.2002, n. 295, comma 1, nel disporre la sostituzione delle parole "lo stipendio" con "il trattamento economico" al testo dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge in commento, consente l'attribuzione del trattamento economico (esteso, quindi, alle indennità operative previste dalla legge 23.3.1983, n. 78, nonché all'indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena e delle capitanerie di porto, prevista dalla legge 14.9.1987, n. 468), del colonnello e del brigadier generale e gradi corrispondenti delle tre Forze Armate, agli ufficiali che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante.*

*Gli effetti giuridici ed economici della presente disposizione decorrono dal 1° gennaio 2002, a mente del 3° comma dello stesso articolo 1 della legge n. 295/2002.*

*La riformulazione, inoltre, del comma 3 bis, del medesimo art. 5 in esame, prevede che nei confronti di degli ufficiali ivi indicati - fino a quando non ricorrono le condizioni stabilite dal precedente comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 5 - opera, quindi, esclusivamente l'omogeneizzazione del trattamento stipendiale; inoltre, l'ulteriore periodo di servizio prestato dai medesimi dal 13° al 15° anno e dal 23° al 25° anno non può costituire presupposto per la determinazione della progressione economica dello stipendio.*

*Per l'eccezione normativa stabilita dallo stesso comma 3-bis, quest'ultimo periodo risulta, invece, valorizzabile solo nei riguardi degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente delle altre Forze armate. (Circ. 14.2.2003, n. DGPM/IV/11^12^/021698 – DIFESA)*

**Giurisprudenza** – 1. In materia pensionistica all'ufficiale della Marina Militare collocato in ausiliaria ai sensi dell'art. 43, comma quinto, della legge 19 maggio 1986 n. 224 e dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1990 n. 404, va riconosciuto il diritto ad ottenere l'adeguamento pensionistico in base alla nuova omogeneizzazione recata dall'art. 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231, qualora all'atto del collocamento in ausiliaria possa vantare un'anzianità di servizio tale che, sommata al periodo trascorso in ausiliaria, corrisponda al minimo richiesto (25 anni) per conseguire il diritto alla omogeneizzazione.- C.CONTI Liguria, 17.6.1996, n. 283 in p.d. 407341.

Il personale dell'Esercito, collocato in ausiliaria con il grado di tenente colonnello e destinatario dell'omogeneizzazione stipendiale disciplinata all'art. 5, comma 3, lett. a), L. 8.8.1990, n. 231, non ha diritto di cumulare detto beneficio con il riconoscimento, ai soli fini pensionistici, dei sei scatti aggiuntivi di stipendio di cui all'art. 32 della legge 19.5.1986, n. 224.- C.CONTI Campania, 23.9.2002, n. 1318 in R.c.c. 5, 2002, 186.

**Articolo 6.- Rivalutazione indennità operative.** - 1. Le indennità operative di cui alla legge 23.3.1983, n. 78, così come rivalutate dalla legge 5 luglio 1986, n. 342, sono incrementate, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988, del 5 per cento a decorrere dal 1° luglio 1989; del 9 per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990; del 15 per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990; del 20 per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° luglio 1990.

**Articolo 10.- Orario delle attività giornaliere.- 1.** Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

**(Omissis).**

**Giurisprudenza** – 1. Ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria, attribuita agli ufficiali collocati in tale posizione e pari all'80% della differenza tra il trattamento retributivo spettante nel tempo al pari grado in servizio ed il trattamento percepito in quiescenza, non sono computabili, in quanto non aventi natura pensionabile, l'indennità militare, il "compenso per le ulteriori due ore settimanali obbligatorie" e le maggiorazioni triennali dell'indennità d'impiego operativo.- C.CONTI Valle d'Aosta, 28.2.2000, n. 9 in p.d. a10060.

2. Nel trattamento pensionistico dovuto al personale militare deve escludersi la valorizzazione dell'indennità di ausiliaria della retribuzione aggiuntiva corrispondente al servizio obbligatorio di due ore previsto dall'art. 10 della legge 8 agosto 1990 n. 231.. C.CONTI Lombardia, 18.4.2000, n. 586 in p.d. a00947.

3. Il compenso per le due ore settimanali di prestazione lavorativa obbligatoria, previste dall'art. 10 della legge 8.8.1990, n. 231, non è quiescibile.- C.CONTI Campania, 16.12.2002, n. 1866 in R.c.c. 6, 2002, 315.

## § VI.

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1990, n. 344.- **Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.** (*Convertito, con modificazioni, nella legge 23.1.1991, n. 21*).

**Articolo 3.- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, ottavo e ottavo-bis	L. 39.600
b) livello quarto e inferiori	L. 28.800

*La Corte costituzionale in merito al D.L. in commento, si è pronunciata:*

- con sent. 17.5.1995, n. 178, ne ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale;  
- con ord. 4.12.1995, n. 494, con ord. 12.2.1996, n. 34, e con ord. 9.5.1996, n. 154, ha dichiarato, fra l'altro, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

## § VII.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 31 luglio 1995, n. 394.- **Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).**

**Articolo 1.- Area di applicazione e durata.** - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 12.5.1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo n. 195 del 1995.

*Le disposizioni emergenti dal D.P.R. 394/1995, relative al trattamento economico riguardano:*

- la concessione di miglioramenti stipendiali al personale militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello (o equiparato) non omogeneizzato;  
- l'assorbimento del miglioramento economico mensile lordo previsto dal D.L. 27.3.1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 (indennità di vacanza contrattuale);  
- l'istituzione di un "assegno pensionabile".  
- la corresponsione dell'assegno funzionale al personale dei ruoli dei sergenti e dei marescialli istituiti dal D.Lvo 12.5.1995, n. 196 - articoli 1 e 3;  
- l'estensione del predetto assegno funzionale al personale del ruolo dei volontari di truppa istituito dal D.Lvo 12.5.1995, n. 196 - art. 1 e 2;  
- la corresponsione dell'assegno di parziale omogeneizzazione al personale appartenente alla carriera degli ufficiali, dal grado di tenente a quello di tenente colonnello non omogeneizzato incluso (circ. 27.12.1995, n. 7/105/3, M. Difesa).

**Articolo 2.- Nuovi stipendi.** - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V .....	L. 113.000
» VI .....	» 123.000
» VI-bis .....	» 131.000
» VII .....	» 139.000
» VII-bis .....	» 150.000
» VIII .....	» 161.000
» IX .....	» 182.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.

3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lorde:

Livello V .....	L. 86.000
» VI .....	» 94.000
» VI-bis .....	» 100.000
» VII .....	» 106.000
» VIII .....	» 123.000
» VIII-bis .....	» 135.000

4.- Dal 1° giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, in luogo del livello VIII-bis, compete l'aumento mensile lordo di L. 140.000. Dal 1° settembre 1995 al livello VII-bis di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.

6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello V .....	L. 11.677.000
» VI .....	» 13.047.000
» VI-bis .....	» 14.143.000
» VII .....	» 15.239.000
» VII-bis .....	» 16.471.000
» VIII .....	» 17.703.000
» IX .....	» 20.495.000

**Articolo 3.- Effetti dei nuovi stipendi. - 1.** Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

*Il comma 2 stabilisce che i benefici economici risultanti dall'applicazione del decreto vanno corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza, per la parte economica, del decreto medesimo (1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995).*

*Agli effetti dell'indennità di buonuscita, si considerano, invece, solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio (circ. 27.12.1995, n. 7/105/3, M. Difesa).*

**Articolo 4.- Assegno pensionabile.- 1.** In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:

Livello V .....	L. 129.000
» VI .....	» 136.000
» VI-bis .....	» 143.000
» VII .....	» 149.000
» VII-bis .....	» 156.000
» VIII .....	» 163.000
» IX .....	» 178.000

2. L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

**Articolo 6.- Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione.- 1.** Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Ruolo:	19 anni di servizio	29 anni di servizio
Ruolo dei volontari	1.300.000	1.700.000
Ruolo dei sergenti e ruolo dei	1.700.000	2.500.000

marescialli		
-------------	--	--

2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado:	19 anni di servizio	29 anni di servizio
Tenente - Capitano	2.100.000	2.700.000
Maggiore	2.800.000	4.500.000
Tenente colonnello	3.200.000	4.500.000

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, è dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado:	15 anni di servizio	25 anni di servizio
Tenente - Capitano	2.100.000	4.500.000
Maggiore	2.800.000	4.500.000
Tenente colonnello	3.200.000	4.500.000

4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

**Articolo 9.-** *Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.-* 1. A decorrere dal 1° novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennità incrementate unicamente del 6 per cento.

## § VII.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 10 maggio 1996, n. 360.- **Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.**

**Articolo 1.-** *Area di applicazione e durata.-* 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel D.p.R., 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo D.P.R. emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

**Articolo 2.-** *Nuovi stipendi.-* 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V . . . . .	L. 187.000
Livello VI. . . . .	L. 200.000
Livello VI <b>bis</b> . . . . .	L. 210.000
Livello VII . . . . .	L. 220.000
Livello VII- <i>bis</i> . . . . .	L. 229.500
Livello VIII. . . . .	L. 239.000
Livello IX. . . . .	L. 262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.

3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V . . . . .	L. 65.000
Livello VI. . . . .	L. 70.000
Livello VI <b>bis</b> . . . . .	L. 74.000

Livello VII .....	L. 78.000
Livello VII-bis .....	L. 80.500
Livello VIII .....	L. 83.000
Livello IX .....	L. 91.000

4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V .....	L. 140.000
Livello VI .....	L. 150.000
Livello VI-bis .....	L. 157.000
Livello VII .....	L. 165.000
Livello VII-bis .....	L. 172.000
Livello VIII .....	L. 179.000
Livello IX .....	L. 196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello V .....	L. 13.921.000
Livello VI .....	L. 15.447.000
Livello VI-bis .....	L. 16.663.000
Livello VII .....	L. 17.879.000
Livello VII-bis .....	L. 19.225.000
Livello VIII .....	L. 20.571.000
Livello IX .....	L. 23.639.000

7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R.31 luglio 1995, n. 394.

**Articolo 3.- Effetti dei nuovi stipendi.- 1.** Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del D.P.R.10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 1, comma 6.

5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996.

**Articolo 5.- Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione.- 1.** Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 6 del D.P.R.n. 394 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Ruolo	19 anni di servizio	29 anni di servizio
Ruolo dei volontari ..	1.365.000	1.785.000
Ruolo dei sergenti. . .	1.785.000	2.625.000
Ruolo dei marescialli .	1.820.000	2.675.000

2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del D.P.R.n. 394 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	19 anni di servizio	29 anni di servizio
Tenente - Capitano ..	2.205.000	2.835.000
Maggiore .....	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello ..	3.360.000	4.725.000

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del D.P.R.n. 394 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

Grado	19 anni di servizio	29 anni di servizio
Capitano . . . . .	2.205.000	4.725.000
Maggiore . . . . .	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello . .	3.360.000	4.725.000

**Articolo 7.-** *Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.* - 1. Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma, va rapportata alle misure dell'indennità pensionabile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal comma 3 dell'art. 37 del D.P.R.n. 395 del 1995, nelle nuove misure e decorrenze successivamente rideterminate.

### § VIII.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 196.- **Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.**

**Articolo 32.-** *Disposizioni diverse.* - 1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella «A/1» allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonché il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

### § IX.

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 341.- **Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia.** *(Convertito in legge, con modificazioni, 8.8.1996, n. 427).*

**Articolo 1.-1.** A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

**Articolo 2.- 1.** In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dal D.Lvo 12 maggio 1995, n. 196, dal D.Lvo 12 maggio 1995, n. 197, dal D.Lvo 12 maggio 1995, n. 198, dal D.Lvo 12 maggio 1995, n. 199, dal D.Lvo 12 maggio 1995, n. 200 e dal D.Lvo 12 maggio 1995, n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.<sup>53</sup>

**2. (Omissis).**

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

<sup>53</sup> Circa l'interpretazione autentica del comma 1, vedi l'art. 14 della legge 28.7.1999, n. 266.

## § IX.

LEGGE 28 marzo 1997, n. 85.- **Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia.**

**Articolo 3.- 1.** *“A decorrere dal 1° gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:*

*a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121;*

*b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.*

**2.** *Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato”.*

**3.** Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis è attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.

**4.** Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

**5.** I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.

*L'art. 41, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, ha disposto la cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 4, dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale.*

*I commi 1 e 2, sono stati abrogati dall'art. 15 del D.Lvo 30.5.2003, n. 193.*

## § X.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 16 marzo 1999, n. 255.- **Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.**

**Articolo 1.- Area di applicazione e durata.- 1.** Ai sensi deell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

**2.** Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.

**3.** Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo D.P.R. emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

**Articolo 2.- Nuovi stipendi.- 1.** Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V	71.000
Livello VI	77.000
Livello VI-bis	80.000
Livello VII	83.000

Livello VII-bis	86.500
Livello VIII	90.000
Livello IX	101.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.

3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiati mensili lordi:

Livello V	39.000
Livello VI	42.000
Livello VI-bis	43.500
Livello VII	45.000
Livello VII-bis	47.000
Livello VIII	49.000
Livello IX	55.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono:

Livello V	14.773.000
Livello VI	16.371.000
Livello VI-bis	17.623.500
Livello VII	18.875.000
Livello VII-bis	20.263.000
Livello VIII	21.651.000
Livello IX	24.851.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360.

**Articolo 3.- Effetti dei nuovi stipendi.- 1.** Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto riguardanti il biennio 1998-1999 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

**Articolo 5.- Assegno funzionale.- 1.** Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 5 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	19 anni di servizio	29 anni di servizio
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti	1.365.000	1.785.000
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti	1.365.000	1.785.000
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti	1.365.000	1.785.000
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti	1.365.000	1.785.000
Sergente e gradi corrispondenti	1.785.000	2.625.000
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	1.785.000	2.625.000
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti	1.785.000	2.625.000
Maresciallo e gradi corrispondenti	1.820.000	2.675.000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	1.820.000	2.675.000
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	1.820.000	2.675.000
Aiutante e gradi corrispondenti	1.820.000	2.675.000

2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 3 del D.P.R. n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	19 anni di servizio	29 anni di servizio
Tenente	2.205.000	2.835.000
Capitano	2.205.000	2.835.000
Maggiore	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello	3.360.000	4.725.000

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231, del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del D.P.R.n. 360 del 1996 è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

Grado	15 anni di servizio	25 anni di servizio
Capitano	2.205.000	4.725.000
Maggiore	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello	3.360.000	4.725.000

4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, per gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

**Articolo 9.- Importo aggiuntivo pensionabile.- 1.** A decorrere dal 1° novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V	25.000
Livello VI	24.000
Livello VI-bis	23.000
Livello VII	22.000
Livello VII-bis	21.000
Livello VIII	20.000
Livello IX	18.000

2. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V	8.000
Livello VI	7.500
Livello VI-bis	7.000
Livello VII	7.000
Livello VII-bis	6.000
Livello VIII	6.000
Livello IX	5.000

3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:

Livello V	57.000
Livello VI	57.500
Livello VI-bis	58.000
Livello VII	59.000
Livello VII-bis	60.000
Livello VIII	61.000
Livello IX	63.000

**Articolo 24.- Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.- 1.** Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:

a) la costituzione di uno o più fondi-pensione complementare nazionali per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.

## § XI.

**LEGGE 30 novembre 2000, n. 356.- Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.**

**Articolo 2.- Personale delle Forze armate.- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 1998 ai caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti delle Forze armate, con almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

**Articolo 3.- Riconoscimento dell'anzianità pregressa.-** 1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1° gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

---

*L'art. 3 in esame, riconosce, con decorrenza 1.1.1999, un particolare incremento della retribuzione individuale di anzianità, a favore degli ufficiali provenienti da carriere militari diverse, da definirsi, caso per caso, mediante un processo contabile consistente nella differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente ammontare determinato nel settimo livello retributivo.*

*Tale articolo si pone in relazione, ancorché non ve ne sia un espresso richiamo, con l'art. 17 del D.L. 6.6.1981, n. 283, recante i criteri per le operazioni di primo inquadramento, alla data del 1.2.1981, nell'assetto retributivo ivi delineato.*

*Tali criteri erano essenzialmente incentrati sul principio del maturato temporale, il quale la misura dello stipendio da conferire a ciascun soggetto risultava direttamente proporzionale alla complessiva anzianità di servizio militare posseduta dal medesimo.*

*All'opposto, le tecniche di determinazione stipendiale previste posteriormente alla predetta data del 1.2.1981, di cui al successivo art. 18 dello stesso D.L. n. 283 o all'art. 1, comma 6, del D.L. 16.9.1987, n. 379, sono risultate imperniate sul principio del maturato economico, le quali hanno determinato l'insorgenza di un fenomeno di dispersione delle anzianità di servizio, particolarmente avvertito dagli ufficiali provenienti da carriere diverse.*

*L'art. 3 in commento intende, pertanto, ovviare a tali effetti erosivi, rievocando implicitamente i principi di cui al succitato art. 17 del D.L. 283/81. Pertanto, le operazioni contabili da disporre ora nei confronti degli ufficiali di cui trattasi presuppongono, in ossequio a quegli stessi precetti, il preliminare rilevamento della anzianità di servizio militare maturata. (Circ. 4.12.2001, n. 151870, DIFESA).*

## § XII.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 8 febbraio 2001, n. 139.- Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.**

**Articolo 1.- Area di applicazione e durata.-** 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo D.P.R. emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

---

*Il decreto in commento si applica al personale militare delle Forze Armate (esclusa l'Arma dei Carabinieri), con esclusione dei dirigenti (tra cui i Tenenti Colonnelli ed i Maggiori cosiddetti "omogeneizzati") e del personale di leva.*

*Si applica, inoltre, ai Sottotenenti di complemento di 1ª nomina, in quanto destinatari, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 958/1986, del trattamento economico spettante al pari grado in servizio effettivo ed, altresì, ai fini della determinazione della paga giornaliera spettante ai Volontari in ferma breve, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 24.12.1986, n. 958, come modificato dall'art. 39, comma 14, del D.Lvo 12.5.1995, n. 196.*

*Il presente decreto ha valenza, per la parte economica e dei correlati effetti dal 1.1.2000 al 31.12.2001, restando valido, per l'aspetto normativo, quanto previsto per il quadriennio 1998-2001 dal precedente D.P.R. n. 255/1999.*

*Dopo un periodo di 3 mesi dalla data menzionata del 31.12.2001, di scadenza della parte economica del D.P.R. in argomento, al personale destinatario è stato corrisposto, dal mese successivo un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti e con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale.*

*Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo provvisorio sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmato e cesserà di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo n. 195/1995, come sostituito dall'art. 4 del D.Lvo 31.3.2000, n. 129. (Circ. 7.5.2001, n. DGPM/IV/11-12/5 6196 – DIFESA)*

**Articolo 2.- Nuovi stipendi.- 1.** Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	90.000
livello VI	96.000
livello VI-bis	100.500
livello VII	105.000
livello VII-bis	110.000
livello VIII	115.000
livello IX	126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.

3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

livello V	34.000
livello VI	36.000
livello VI-bis	37.500
livello VII	39.000
livello VII-bis	41.000
livello VIII	43.000
livello IX	47.000.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

livello V	15.853.000
livello VI	17.523.000
livello VI-bis	18.829.000
livello VII	20.135.000
livello VII-bis	21.583.000
livello VIII	23.031.000
livello IX	26.363.000.

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

*La tabella che segue riporta gli stipendi annui lordi, in applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 8.2.2001, n.139 in commento. (Circ. 7.5.2001, n. DGPM/IV/11-12/5 6196 – DIFESA).*

STIPENDI ANNUI LORDI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 8.2.2001, n. 139

Live llo	GRADO	D.P.R. 16.3.1999, n. 255	D.P.R. 8.2.2001, n. 139, art. 2, comma 3 INCREMENTO annuo lordo dal 1.7.2000 al 31.12.2000	IMPORTO DI LIVELLO Dal 1.7.2000 al 31.12.2000	D.P.R. 8.2.2001, n. 139, art. 2, comma 1 INCREMENTO annuo lordo a regime dal 1.1.2001	D.P.R. 8.2.2001, n. 139, art. 2, comma 5 IMPORTO di livello a regime dal 1.1.2001
		(A)	(B)	(C) (A+B)	(D)	(A+D)
5°	1° Caporal Maggiore Caporal M. Scelto Caporal M. Capo Caporal M. C. Scelto (e gradi corrispondenti)	14.773.000	408.000 (34.000 X 12)	15.181.000	1.080.000 (90.000 X 12)	15.853.000
6°	Sergente Sergente Maggiore Maresciallo (e gradi corrispondenti)	16.371.000	432.000 (36.000 X 12)	16.803.000	1.152.000 (96.000 X 12)	17.523.000
6° bis	Sergente M. Capo Maresciallo Ord. (e gradi corrispondenti)	17.623.000	450.000 (37.500 X 12)	18.073.000	1.206.000 (100.500 X 12)	18.829.000
7°	Maresciallo Capo (e gradi corrispondenti)	18.875.000	468.000 (39.000 X 12)	19.343.000	1.260.000 (105.000 X 12)	20.135.000
7 bis	Tenente (e gradi corrispondenti) corrispondenti) Aiutante	20.263.000	492.000 (41.000 X 12)	20.755.000	1.320.000 (110.000 X 12)	21.583.000
8°	Capitano Maggiore (senza 15 anni dalla promozione/nomina a	21.651.000	516.000 (43.000 X 12)	22.167.000	1.380.000 (115.000 X 12)	23.031.000

	Tenente) (e gradi corrispondenti)					
9°	Tenente Colonnello (senza 15 anni dalla promozione/nomina a Tenente) (e gradi corrispondenti)	24.851.000	564.000 (47.000 X 12)	25.415.000	1.512.000 (126.000 X 12)	26.363.000

**Articolo 3.- Effetti dei nuovi stipendi.- 1.** Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del D.P.R.10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

**2.** I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

**3.** Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

**4.** Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° luglio 2000.

**a) Personale militare in servizio (1°, 4° comma)**

*Le nuove misure degli stipendi hanno effetto su: tredicesima mensilità, trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, indennità di buonuscita, assegno alimentare previsto dall'art. 82 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, equo indennizzo, ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, i contributi di riscatto, nonché, sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.*

*Non hanno, invece effetto sull'importo dell'indennità integrativa speciale.*

**b) Personale militare in quiescenza (2° comma).**

*I benefici economici derivanti dal decreto in oggetto, relativi al biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dallo stesso, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto.*

*Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano, invece, solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. (Circ. 7.5.2001, n. DGPM/IV/11-12/5 6196 – DIFESA)*

**Articolo 4.- Importo aggiuntivo pensionabile.- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del D.P.R.10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti dall'articolo 9, comma 3, del D.P.R.16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R.31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile è rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

livello V	186.000
livello VI	193.500
livello VI-bis	201.000
livello VII	208.000
livello VII-bis	216.000
livello VIII	224.000
livello IX	241.000.

**2.** A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	78.000
livello VI	81.500
livello VI-bis	84.000
livello VII	87.000
livello VII-bis	89.000
livello VIII	94.000
livello IX	94.000.

**3.** I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:

livello V	264.000
livello VI	275.000
livello VI-bis	285.000
livello VII	295.000

livello VII-bis	305.000
livello VIII	318.000
livello IX	335.000.

4. L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

*A decorrere dal 1.1.2001, l'istituto, dell'assegno pensionabile, introdotto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 394/1995 è soppresso.*

*Le relative misure mensili lorde da detta data sono riassorbite in quelle dell'importo aggiuntivo pensionabile ex art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 360/1996.*

*I nuovi valori dell'importo aggiuntivo pensionabile così rideterminati, sono inoltre incrementati sempre a decorrere dal 1.1.2001 in relazione ad ogni livello retributivo.*

*A titolo di ausilio, si allega una tabella dimostrativa (all. "C") della dinamica evolutiva nel biennio in argomento, afferente ai due summenzionati istituti.*

*Si precisa che l'importo aggiuntivo pensionabile di cui trattasi è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare. (Circ. 7.5.2001, n. DGPM/IV/11-12/5 6196 – DIFESA)*

**Allegato C.- ASSEGNO PENSIONABILE EX ART. 4, 1° COMMA, DEL D.P.R. N. 394/95 E IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE EX ART. 4, 8° COMMA, DEL D.P.R. N. 360/96, E ART. 9, DEL D.P.R. N. 255/99, COME RIDETERMINATO DALL'ART. 4, D.P.R. 08/02/2001, n. 139 - BIENNIO 2000 - 2001.**

LIVELLO	Assegno pensionabile ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 394/95 da corrispondere fino al 31.12.2000	Importo agg. pensionabile ai sensi del combinato disposto art. 4, comma 8 D.P.R. 360/96 e art. 9 D.P.R. 255/99 da corrispondere fino al 31.12.2000	Rideterminazione imp. aggiuntivo pensionabile ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 8.2.2001, n. 139	Incremento importo agg. pensionabile art. 4, comma 2, D.P.R. 8.2.2001, n.139	Importo agg. pensionabile ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 8.2.2001, n. 139, comma 3, da corrispondere dal 1.1.2001
	Valori m.l. (A)	Valori m.l. (B)	Valori m.l. (A+B)	Valori m.l.	Valori m.l.
5°	129.000	57.000	186.000	78.000	264.000
6°	136.000	57.500	193.500	81.500	275.000
6° BIS	143.000	58.000	201.000	84.000	285.000
7°	149.000	59.000	208.000	87.000	295.000
7° BIS	156.000	60.000	216.000	89.000	305.000
8°	163.000	61.000	224.000	94.000	318.000
9°	178.000	63.000	241.000	94.000	335.000

**Articolo 5.- Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione.- 1.** Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti	1.725.000	2.145.000
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti	1.725.000	2.145.000
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti	1.725.000	2.145.000
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti	1.725.000	2.145.000
Sergente e gradi corrispondenti	2.145.000	2.985.000
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	2.145.000	2.985.000
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti	2.145.000	2.985.000
Maresciallo e gradi corrispondenti	2.180.000	3.035.000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	2.180.000	3.035.000
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	2.180.000	3.035.000
Aiutante e gradi corrispondenti	2.180.000	3.035.000.

**2.** Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Tenente	2.565.000	3.195.000

Capitano	2.565.000	3.195.000
Maggiore	3.300.000	5.085.000
Tenente colonnello	3.720.000	5.085.000.

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

Grado	15 anni di servizio lire	25 anni di servizio lire
Capitano	2.205.000	4.725.000
Maggiore	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello	3.360.000	4.725.000.

4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

*Dal computo degli anni di servizio previsti per l'attribuzione dei sopracitati assegni funzionali e di parziale omogeneizzazione vanno esclusi, con limitazione al biennio precedente alla data di maturazione della relativa anzianità, gli anni nei quali il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media". (Circ. 7.5.2001, n. DGPM/IV/11-12/5 6196 – DIFESA)*

### § XIII.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163.- Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.**

**Articolo 2.- Ambito di applicazione e durata.- 1.** Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate.

**2.** Il presente decreto concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

**3.** Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze armate è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto sulle procedure.

**Articolo 3.- Nuovi stipendi.- 1.** Gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'art. 2 del biennio economico Forze armate 2000-2001, sono incrementati dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	Euro ... 30,20
livello VI	Euro ... 32,10
livello VI-bis	Euro ... 33,60
livello VII	Euro ... 35,10
livello VII-bis	Euro ... 36,70
livello VIII	Euro ... 38,40
livello IX	Euro ... 42,20

**2.** Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	Euro ... 18,90
livello VI	Euro ... 20,00
livello VI-bis	Euro ... 21,00
livello VII	Euro ... 21,90
livello VII-bis	Euro ... 22,90
livello VIII	Euro ... 24,00
livello IX	Euro ... 26,30

**3.** I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V	Euro ... 8.776,59
livello VI	Euro ... 9.675,07
livello VI-bis	Euro ... 10.379,57
livello VII	Euro ... 11.082,86
livello VII-bis	Euro ... 11.861,89
livello VIII	Euro ... 12.643,32

livello IX Euro ... 14.437,35

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Forze armate 2000-2001.

**Articolo 4.- Effetti dei nuovi stipendi.- 1.** Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso come previsto dall'articolo 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro ...	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro ...	10,26	11,60	13,39
livello VI-bis	Euro ...	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro ...	11,21	12,67	14,62
livello VII-bis	Euro ...	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro ...	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro ...	13,48	15,24	17,58

#### § XIV.

**DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n. 193.- Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.**

**Articolo 2.- Sistema dei parametri stipendiali.- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.

**Tabella 1.- (art. 2, comma 1).- PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.Lvo 12.5.1995, n. 195**

FORZE DI POLIZIA					
POLIZIA DI STATO (*)	ARMA DEI CARABINIERI	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA	CORPO FORESTALE DELLO STATO (*)	PARAMETRI
DIRETTIVI	UFFICIALI	UFFICIALI	DIRETTIVI	DIRETTIVI	
Vice Questore aggiunto	Ten. Colonnello Maggiore	Ten. Colonnello Maggiore	Commissario penitenziario	Coord. Commissario Superiore Forestale	150,00

Commissario Capo	Capitano	Capitano	Commissario	Commissario	144,50
Commissario	Tenente	Tenente	Commissario	Commissario	139,00
Vice Commissario	Sottotenente	Sottotenente	Commissario	Commissario	133,25
RUOLO ISPETTORI					
Isp. Superiore S. UPS Sostituto commissario	Maresciallo aiutante S. UPS Luogotenente	Maresciallo aiutante Luogotenente	Isp. Superiore Sostituto Commissario	Isp. Superiore Scelto	139,00
Isp. Superiore S. UPS (con 8 anni nella qualifica)	Maresciallo aiutante S. UPS (con 8 anni nel grado)	Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)	Isp. Superiore (con 8 anni nel grado)	Isp. Superiore (con 8 anni nel grado)	135,50
Isp. Superiore S. UPS	Maresciallo aiutante S. UPS	Maresciallo aiutante	Isp. Superiore	Isp. Superiore	133,00
Ispettore Capo	Maresciallo Capo	Maresciallo Capo	Ispettore Capo	Ispettore Capo	128,00
Ispettore	Maresciallo Ordinario	Maresciallo Ordinario	Ispettore	Ispettore	124,00
Vice Ispettore	Maresciallo	Maresciallo	Vice Ispettore	Vice Ispettore	120,75
RUOLO SOVRINTENDENTI					
Sovrint. Capo (con 8 anni nella qualifica)	Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50
Sovrintendente Capo	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo	Sovrintendente Capo	Sovrintendente Capo	120,25
Sovrintendente	Brigadiere	Brigadiere	Sovrintendente	Sovrintendente	116,25
Vice Sovrintendente	Vice Brigadiere	Vice Brigadiere	Vice Sovrintendente	Vice Sovrintendente	112,25
RUOLO ASSISTENTI					
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50
Assistente Capo	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto	Assistente Capo	Assistente Capo	111,50
Assistente	Appuntato	Appuntato	Assistente	Assistente	108,00
Agente Scelto	Carabiniere Scelto	Finanziere Scelto	Agente Scelto	Agente Scelto	104,50
Agente	Carabiniere	Finanziere	Agente	Agente	101,25

(\*) Compresa le qualifiche equiparate degli altri ruoli.

**Tabella 2. - PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LVO 12 MAGGIO 1995, N. 195.**

ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	PARAMETRI
UFFICIALI			
Tenente Colonnello Maggiore	Capitano di Fregata Capitano di Corvetta	Tenente Colonnello Maggiore	150,00
Capitano	Tenente di Vascello	Capitano	144,50
Tenente	Sottotenente di Vascello	Tenente	139,00
Sottotenente	Guardiamarina	Sottotenente	133,25
RUOLO MARESCIALLI			
1° Maresciallo Luogotenente	1° Maresciallo Luogotenente	1° Maresciallo Luogotenente	139,00
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50
1° Maresciallo	1° Maresciallo	1° Maresciallo	133,00
Maresciallo Capo	Capo 1ª classe	Maresciallo 1ª classe	128,00
Maresciallo Ordinario	Capo 2ª classe	Maresciallo 2ª classe	124,00
Maresciallo	Capo 3ª classe	Maresciallo 3ª classe	120,75
RUOLO SERGENTI			
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	2° Capo Scelto (con 8 anni nella qualifica)	Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50
Sergente Maggiore Capo	2° Capo Scelto	Sergente Maggiore Capo	120,25
Sergente Maggiore	2° Capo	Sergente Maggiore	116,25
Sergente	Sergente	Sergente	112,25
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE			
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	Sottocapo di 1ª classe scelto (con 8 anni nel grado)	1° Aviere Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50
Caporal Maggiore Capo Scelto	Sottocapo di 1ª classe scelto	1° Aviere Capo Scelto	111,50
Caporal Maggiore Capo	Sottocapo di 1ª classe	1° Aviere Capo	108,00
Caporal Maggiore Scelto	Sottocapo di 2ª classe	1° Aviere Scelto	104,50
1° Caporal Maggiore	Sottocapo di 3ª classe	Aviere Capo	101,25

**Tabella 5. - (art. 2, comma 4) – FORZE ARMATE – TABELLA DEGLI STIPENDI AL 1° GENNAIO 2005 BASATI SUI PARAMETRI**

POSIZIONI		POSIZIONI ECONOMICHE DI PROVENIENZA							STIPENDIO BASATO SUL SISTEMA DEI PARAMETRI		
POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	LIVELLO	STIPENDIO ANNUO LORDO	(1)	(2)	(3)	(4)	INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE	TOTALE STIPENDIO E INDENNITA INTEGRATI VA SPECIALE	PARAMETRI	STIPENDI ANNUI LORDI CON PARAMETRI

UFFICIALI										
Tenente Colonnello Maggiore	Tenente Colonnello Maggiore	IX	14.437,3€	0	0		6.641,40	21.078,75	150,00	22.372,50
Capitano	Capitano	VIII	12.643,32	1	0		6.545,26	19.505,6€	144,50	21.552,18
Tenente	Tenente	VIII	12.643,32	0	0		6.545,26	19.188,6€	139,00	20.731,85
Sottotenente	Sottotenente	VII-bis	11.861,8€	0	0		6.495,48	18.357,37	133,25	19.874,24
RUOLO MARESCIALLI										
1° Maresciallo Luogotenente	1° Maresciallo Luogotenente		11.861,8€	0	2	781,43	6.495,48	19.733,8€	139,00	20.731,85
1° Maresciallo (con più di 2 anni e 4 mesi nel grado) destinatario dello scatto			11.861,8€	0	1	781,43	6.495,48	19.436,3€		20.209,83
1° Maresciallo (con più di 2 anni e 4 mesi nel grado) non destinatario dello scatto	1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	VII-bis	11.861,8€	0	0	781,43	6.495,48	19.138,8€	135,50	20.209,83
1° Maresciallo (con meno di 2 anni e 4 mesi nel grado) destinatario dello scatto			11.861,8€	0	1		6.495,48	18.654,9€		20.209,83
1° Maresciallo (con meno di 2 anni e 4 mesi nel grado) non destinatario dello scatto	1° Maresciallo		11.861,8€	0	0		6.495,48	18.357,37	133,00	19.836,95
Maresciallo Capo (con meno di 10 anni nel grado)	Maresciallo Capo	VII	11.082,8€	0	0		6.445,80	17.528,6€	128,00	19.091,20
Maresciallo Ordinario (con più di 3 anni e 6 mesi nel grado)	Maresciallo Ordinario	VI-bis	10.379,57	1	0	258,23	6.408,48	17.306,77	124,00	18.494,60
Maresciallo Ordinario con meno di 3 anni e 6 mesi nel grado)			10.379,57	1	0		6.408,48	17.048,54		18.494,60
Maresciallo (con più di un anno nel grado)	Maresciallo	VI	9.675,07	2	0	258,23	6.371,04	16.790,0€	120,75	18.009,86
Maresciallo (con meno di un anno nel grado)			9.675,07	2	0		6.371,04	16.531,8€		18.009,86
RUOLO SERGENTI										
Sergente Maggiore Capo (con più di 30 anni di servizio e + di 4 anni nel grado)			10.379,57	0	1	232,41	6.408,48	17.280,9€		18.270,88
Sergente Maggiore Capo (con più di 30 anni di servizio e meno di 4 anni nel grado)	Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	VI-bis	10.379,57	0	0	232,41	6.408,48	17.020,4€	122,50	18.270,88
Sergente Maggiore Capo (con meno di 30 anni di servizio e più di 4 anni nel grado)			10.379,57	0	1		6.408,48	17.048,54		18.270,88
Sergente Maggiore Capo (con meno di 30 anni di servizio e meno di 4 anni nel grado)	Sergente Maggiore Capo	VI-bis	10.379,57	0	0		6.408,48	16.789,0€	120,25	17.935,29
Sergente Maggiore	Sergente Maggiore		9.675,07	1	0		6.371,04	16.288,9€	116,25	17.338,69
Sergente (con più di 3 anni e 6 mesi nel grado)	Sergente	VI	9.675,07	0	0	191,09	6.371,04	16.237,2€	112,25	16.742,09
Sergente (con meno di 3 anni e 6 mesi nel grado)			9.675,07	0	0		6.371,04	16.046,11		16.742,09
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE										
Caporal Maggiore Capo Scelto (con più di 16 anni di servizio e più di 4 anni nel grado)	Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	V	8.776,5€	3	1	247,50	6.317,86	16.224,0€	113,50	16.926,53
Caporal Maggiore Capo Scelto (con più di 16 anni di servizio e meno di 4 anni nel grado)	Caporal Maggiore Capo Scelto	V	8.776,5€	3	0	247,50	6.317,86	16.003,61	111,50	16.630,23
Caporal Maggiore Capo Scelto (con meno di 16 anni di servizio e meno di 4 anni nel grado)				3	0		6.317,86	15.755,71		16.630,23
Caporal Maggiore Capo	Caporal Maggiore Capo	V	8.776,5€	2	0		6.317,86	15.535,3€	108,00	16.108,20
Caporal Maggiore Scelto	Caporal Maggiore Scelto	V	8.776,5€	1	0		6.317,86	15.314,8€	104,50	15.586,18
Caporal Maggiore	Caporal Maggiore	V	8.776,5€				6.317,86	15.094,47	101,25	15.094,47

(\*) Sono comprese le qualifiche corrispondenti delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.

(1) Numero scatti gerarchici (tabella allegata art. 43-bis, legge 1.4.1981, n. 121; artt. 138-140, legge 11.7.1980, n. 312).

(2) Numero scatti aggiuntivi (Decreti legislativi 83/2001, 87/2001).

(3) Emolumento pensionabile di riordino (Decreti legislativi 83/2001, 87/2001).

(4) Emolumenti: Maresciallo Aiutante (Art. 3, comma 2, legge 29.3.1997, n. 85); Brigadiere Capo, Applicato Scelto (Art. 1, comma 1 e 3, legge 30.11.2000, n. 356).

**Articolo 3.- Effetti del sistema dei parametri stipendiali.- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

**2.** Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

**3.** Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

**4.** Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

**Tabella 7.- FORZE ARMATE (Art. 3, comma 3) - TABELLA CONGLOBAMENTO DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE NELLO STIPENDIO**

ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	LIVELLO RETRIBUTIVO DI PROVENIENZA	INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE	PARAMETRI
<b>UFFICIALI</b>					
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	CAPITANO DI FREGATA CAPITANO DI CORVETTA	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	IX	6.641,40	150,00
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	VIII	6.545,28	144,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	VIII	6.545,28	139,00
SOTTOTENENTE	GUARDIA MARINA	SOTTOTENENTE	VII BIS	6.495,48	133,25
<b>RUOLO MARESCIALLI</b>					
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	VII BIS	6.495,48	139,00
1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	VII BIS	6.495,48	135,50
1° MARESCIALLO	1° MARESCIALLO	1° MARESCIALLO	VII BIS	6.495,48	133,00
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1ª CLASSE	MARESCIALLO 1ª CLASSE	VII	6.445,80	128,00
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2ª CLASSE	MARESCIALLO 2ª CLASSE	VI BIS	6.408,48	124,00
MARESCIALLO	CAPO 3ª CLASSE	MARESCIALLO 3ª CLASSE	VI	6.371,04	120,75
<b>RUOLO SERGENTI</b>					
SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 anni nel grado)	2° CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	VI BIS	6.408,48	122,50
SERGEANTE MAGGIORE CAPO	2° CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	VI BIS	6.408,48	122,50
SERGEANTE MAGGIORE	2° CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	VI	6.371,04	116,25
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	VI	6.371,04	112,25
<b>RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE</b>					
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	SOTTOCAPO DI 1ª CLASSE SCELTO (con 8 anni nel grado)	1° AVIERE CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	V	6.317,88	113,50
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1ª CLASSE SCELTO	1° AVIERE CAPO SCELTO	V	6.317,88	111,50
CAPORAL MAGGIORE CAPO	SOTTOCAPO DI 1ª CLASSE	1° AVIERE CAPO	V	6.317,88	108,00
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	SOTTOCAPO DI 2ª CLASSE	1° AVIERE SCELTO	V	6.317,88	104,50
1° CAPORAL MAGGIORE	SOTTOCAPO DI 3ª CLASSE	AVIERE CAPO	V	6.317,88	101,25

**Articolo 4.- Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità.- 1.** La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione.

**2.** A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.